

§ 2.3.50 - L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 03/03/1999)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Oggetto della legge).

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali ed alle Aziende Sanitarie delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione nelle materie relative alla tutela della salute ed ai servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2. (Concertazione con le Autonomie Locali per la programmazione sanitaria e sociale). (1)

(Omissis)

**CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE**

Art. 3. (Compiti e funzioni in materia di tutela della salute).

1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di tutela della salute umana e sanità veterinaria conferite dagli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 112/1998 sono svolte, salvo quanto previsto nel comma 3, dalla Regione e dagli altri Enti, secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente.

2. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale ed in particolare quelle relative a:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore di rilievo regionale;

b) la verifica delle conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

c) le verifiche di conformità nell'applicazione dei provvedimenti relative all'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

d) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici di competenza regionale;

e) le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle, già

di competenza regionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali ai sensi dell'articolo 121, comma 4 del D.Lgs. 112/1998;

f) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del D.Lgs. 112/1998;

g) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende USL per l'assistenza generica e specialistica di cui all'articolo 124, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.

3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'articolo 118, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.

4. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la disciplina dei prodotti cosmetici di cui all'articolo 114, comma 2 del D.Lgs. 112/1998.

4 bis. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modifiche e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 (disposizioni urgenti in materia sanitaria) (2).

**CAPO III
SERVIZI SOCIALI**

Art. 4. (Compiti e funzioni in materia di servizi sociali).

1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di servizi sociali di cui al titolo IV, capo II del D.Lgs. 112/1998 sono svolti secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali).

Art. 5. (Trasferimento ai Comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti). (3)

1. Fatto salvo quanto sarà stabilito a termini dell' articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni di concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono trasferite ai Comuni.

Art. 5 bis. (Esenzione spesa per visita di accertamento dello stato di invalidità). (4)

1. Per facilitare la mobilità e l'autonomia degli invalidi civili, le visite mediche di accertamento dello stato di invalidità, per ottenere il contrassegno auto, sono esenti dal pagamento di spese in quanto equiparabili alla generalità delle prestazioni sanitarie a favore del riconoscimento dell'invalidità ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 1 febbraio 1991.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA**

Art. 6. (Ambito di applicazione).

1. Il presente capo disciplina le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede in Liguria e le cui attività statutarie sono esercitate esclusivamente o prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7. (Classificazione).

1. La Giunta regionale classifica le IPAB in tre classi sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità dei servizi forniti;
- b) situazione patrimoniale;
- c) volume del bilancio;
- d) numero dei dipendenti e del personale operante con continuità anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Ogni cinque anni la Giunta regionale provvede alla revisione delle classificazioni. Qualora nel periodo intercorrente si determini una notevole variazione a carico di una o più IPAB, la Giunta regionale provvede, anche d'ufficio, alla variazione straordinaria della relativa classificazione.

Art. 8. (Piante organiche e direzione).

1. Le IPAB con personale dipendente sono dotate di una pianta organica.

2. Le IPAB di prima classe prevedono nella pianta organica un responsabile amministrativo avente qualifica dirigenziale.

3. Le IPAB possono avvalersi, per compiti di sostegno alle attività istituzionali, di volontari in forma singola o associata, di congregazioni religiose, di istituti secolari, di cooperative sociali.

Art. 9. (Organo di amministrazione).

1. Gli organi istituzionali delle IPAB sono previsti dai rispettivi Statuti o Tavole di Fondazione i quali ne disciplinano la composizione, la durata e le competenze.

Art. 10. (Vigilanza e ispezioni).

1. Le IPAB sono soggette alla vigilanza della Regione.

2. La Regione può richiedere la trasmissione, oltre che delle deliberazioni, di tutti gli atti e relazioni, anche a carattere programmatico.

3. La Regione può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle IPAB.

4. La Regione può disporre verifiche ispettive relative a:

- a) il perseguimento dei fini istituzionali;
- b) la situazione contabile e amministrativa;
- c) l'assetto giuridico istituzionale;
- d) il funzionamento delle attività gestite.

5. Copia dei verbali di ispezione deve essere trasmessa all'IPAB interessata anche quando non dà luogo ad apposite diffide.

Art. 11. (Commissariamento).

1. La Giunta regionale può sciogliere il Consiglio di amministrazione della IPAB e nominare un Commissario straordinario:

- a) per gravi irregolarità contabili ed amministrative;
- b) per impossibilità dell'ente di perseguire gli scopi statutarî;
- c) per impossibilità di costituire l'organo di amministrazione;
- d) per irregolarità e gravi disfunzioni gestionali.

2. Restano ferme le competenze del Comitato regionale di controllo per la nomina nei casi previsti dalla vigente normativa dei commissari ad acta.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di Commissario straordinario di cui al comma 1 la Giunta regionale può incaricare dipendenti regionali o di altre Amministrazioni pubbliche o professionisti esterni all'amministrazione particolarmente esperti delle problematiche oggetto del commissariamento.

4. Con il provvedimento di nomina, la Giunta regionale fissa la durata in carica del Commissario, ne individua i compiti ed il compenso a carico dell'Ente in relazione alla gravosità dell'incarico e alla classe dell'Ente.

Art. 12. (Fusione e raggruppamento).

1. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente ed economica la gestione e il perseguimento dei fini statutarî, la Giunta regionale può disporre la fusione o il raggruppamento di due o più IPAB, garantendo il perseguimento degli scopi e delle attività degli enti interessati.

2. La fusione o il raggruppamento è disposto o su istanza delle IPAB o d'ufficio previo parere obbligatorio delle IPAB interessate e dei Comuni nel cui territorio le stesse hanno sede, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 13. (Convenzioni).

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le IPAB possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle IPAB contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le IPAB possono altresì stipulare con gli Enti pubblici e con soggetti privati non aventi scopo di lucro, organismi di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e cooperative sociali, in funzione delle competenze statutarie delle IPAB stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 14. (Modifica dello Statuto).

1. Qualora per qualsiasi ragione non sia perseguibile lo scopo originario, o in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, le IPAB modificano il proprio Statuto o Tavola di Fondazione, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà del fondatore, e lo trasmettono entro trenta giorni alla Regione per l'approvazione.

Art. 15. (Patrimonio).

1. Le IPAB di cui alla presente legge sono tenute a mantenere costantemente aggiornato l'inventario del proprio patrimonio, il quale deve essere allegato al conto consuntivo e trasmesso alla Regione.

Art. 16. (Revisori dei conti).

1. Lo Statuto o Tavola di Fondazione dell'IPAB di prima classe prevede il Collegio dei Revisori dei conti, che deve essere costituito da tre membri iscritti nel ruolo dei Revisori contabili.

2. Per le IPAB di seconda classe lo Statuto o Tavola di Fondazione prevede un Revisore unico iscritto nel ruolo dei

Revisori contabili.

3. Il Collegio dei Revisori e il Revisore unico, ove previsto, è nominato dal Comune del luogo ove ha sede l'istituzione, su designazione dei soggetti indicati nello Statuto o nelle Tavole di Fondazione, e dura in carica quanto l'organo di amministrazione dell'IPAB.

4. I Revisori dei conti possono essere riconfermati una sola volta.

5. Lo Statuto o Tavola di Fondazione dell'IPAB determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

6. Non possono essere nominati Revisori dei conti:

a) coloro che hanno rivestito la carica di amministratore dell'ente ovvero abbiano svolto incarichi professionali in suo favore o per suo conto nel quinquennio precedente;

b) coloro che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile.

7. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.

In particolare:

a) verificano, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento patrimoniale e finanziario;

b) esprimono parere sul bilancio di previsione e sulle variazioni allo stesso;

c) attestano la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione e ne redigono apposita relazione;

d) formulano rilievi e proposte per consentire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione;

e) vigilano sulla regolarità dell'amministrazione.

8. I Revisori, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'IPAB e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione delle quali viene loro trasmessa la convocazione.

9. Ai Revisori dei conti spetta una indennità di funzione a carico dell'IPAB, nella misura determinata dallo Statuto o dalle Tavole di Fondazione, la quale non può essere superiore a quella prevista per i Revisori di Comuni con oltre 50.000 abitanti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17. (Integrazioni alla L.R. 30/1998).

(Omissis) (5)

Art. 18. (Modifiche e integrazioni alla L.R. 42/1994 e successive modificazioni).

(Omissis) (6)

Art. 19. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 23).

(Omissis) (7)

Art. 20. (Riordino e semplificazione della normativa di settore).

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti, al riordino delle normative che regolano le materie di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la

semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni e ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 21. (Esercizio delle funzioni regionali).

1. Per le funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzeranno i relativi trasferimenti.

5 bis. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 4 bis, sono ripartiti tra le Aziende USL sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente (8).

Art. 22. (Potere sostitutivo).

1. Il potere sostitutivo sugli enti locali è esercitato in caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23. (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali).

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione di provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, la Regione

provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita direttamente nel ruolo di tale ente.

Art. 24. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

5. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 la Giunta regionale, annualmente, dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Art. 25. (Decorrenza delle funzioni agli enti locali).

1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 23, comma 1.

2. Le competenze relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) sono svolte, ai sensi dell'articolo 115, comma 3 del D.Lgs. 112/1998, decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 26. (Norma transitoria).

1. I procedimenti amministrativi di competenza regionale, pendenti al momento di decorrenza del trasferimento delle competenze, sono conclusi dalla Regione.

2. La Giunta regionale provvede alla classificazione di cui all'articolo 7, in coordinamento con le linee guida di cui all'articolo 14, comma 3 della L.R. 30/1998, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le IPAB devono uniformare i propri Statuti o Tavole di Fondazione alle disposizioni della presente legge, entro un anno dall'inserimento nelle classi di cui all'articolo 7.

Art. 26 bis. (Norme transitorie in attesa del riordino degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti). (9)

1. Fino alla data di attuazione del riordino degli emolumenti di cui all'articolo 5, la Regione, d'intesa con i Comuni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001"), si avvale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), secondo uno schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2. Nello schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, favorendo un maggior decentramento rispetto agli attuali Uffici delle Prefetture ubicati nei Comuni capoluogo, i rapporti con i Comuni, nonché le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella forme e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dello stesso D.P.C.M. + attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'articolo 130 del D.Lgs. 112/1998.

3. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuati dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dalla Giunta regionale e composto dall'Assessore incaricato del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia, da quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI, da un membro designato dalla Consulta regionale per i disabili, da un membro designato dal Coordinamento regionale dei centri di riabilitazione, nonché da due esperti dei trattamenti pensionistici indicati dalle Prefetture. Il Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia assicura il supporto amministrativo e tecnico all'organismo.

Art. 26 ter. (Norma finanziaria). (10)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 26 bis si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 112/1998 in materia di invalidi civili.

Art. 27. (Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 9 giugno 1997, n. 21 (norme in materia di contributi in conto capitale per strutture residenziali. Ulteriori modificazione alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21);

b) legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), limitatamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 35.

Art. 28. (Dichiarazione d'urgenza).

(Omissis)

Note

(1) Articolo abrogato dall' art. 90 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

(2) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 13 giugno 2001, n. 15 .

(3) Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

(4) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

(5) Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

(6) Modifica l' art. 6 bis della L.R. 8 agosto 1994, n. 42 .

(7) Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .

(8) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2001, n. 15 .

(9) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

(10) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .